

REGOLAMENTO (CE) N. 1808/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori.

(2) La delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto dell'allegato al regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione⁽³⁾. Per motivi amministrativi e strutturali occorre apportare alcune modifiche alle zone omogenee di produzione per la campagna 2003/2004 in Grecia, in Spagna e in Italia.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 è modificato come segue:

1) al punto A, le parti riguardanti le province di «Brescia», «Perugia», «Lecce», «Catanzaro» e «Messina» sono sostituite rispettivamente dai testi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

(1) GU L 172 del 30.9.1966 pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).

(3) GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1885/2003 (GU L 277 del 28.10.2003, pag. 5).

2) il punto C è modificato come segue:

a) nella rubrica «Νομός Ζακύνθου» il comune di «Μαχαράδου» è soppresso nella zona 2 e inserito nella zona 3;

b) nella rubrica «Νομός Ημαθίας» il comune di «Φυτείας» è soppresso nella zona 1 e inserito nella zona 2;

c) nella rubrica «Νομός Κιλίκης» il comune di «Βαφειοχωρίου» è soppresso nella zona 2 e inserito nella zona 1;

d) nella rubrica «Νομός Κορινθίας» il comune di «Κορφιώτισσας» è soppresso nella zona 8 e inserito nella zona 1;

e) nella rubrica «Νομός Λασηθίου»:

— i comuni di «Λακωνίων», «Αγίου Ιωάννη», «Καλαμαύκα», «Ζήρου», «Παπαγιαννάδων», «Χανδρών», «Λιθίνων», «Ορεινού», «Πεύκων», «Σχινοκαμάλων», «Χρυσοπηγής», «Αγίου Γεωργίου», «Κατσονίου», «Μαρωνιάς», «Πισκοκεφάλου», «Σητείας», «Αγίου Στεφάνου», «Σταυροχωρίου», «Σταυρωμένου» e «Προυσσού» sono soppressi nella zona 2 e inseriti nella zona 1,

— i comuni di «Μεσελέρων» e «Πρίνων» sono soppressi nella zona 1 e aggiunti nella zona 2, e

— il comune di «Αγίου Σπυριδωνα» è inserito nella zona 1;

f) nella rubrica «Νομός Πρέβεζας» il comune di «Ριζών» è soppresso nella zona 2 e inserito nella zona 7;

3) al punto D, alla rubrica «Comunidad autónoma: Aragon», il comune di «La Portellada» è inserito nella zona 4 della provincia di «Teruel».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 2003.